



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

Allegato alla delibera
C.C. n. 51 del 27/11/2009
Il segretario Comunale
(D.ssa G. Scibilia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da:

- **L.R. 15 del 21/3/2000** e successive modifiche;
- **D.G.R. del 3/12/2008** - Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 : RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis L.R. 08/08.
2. L'attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi.
3. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
4. La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile.
5. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ART. 2 : VERIFICA ANNUALE

1. Il Responsabile del settore commercio , avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, **verifica annualmente entro la data del 30 ottobre**, mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, sulla base della seguente documentazione:

a) - obblighi amministrativi -

- visura camerale aggiornata attestante l'iscrizione attiva al registro imprese ed autocertificazione del titolare in caso di eventuali variazioni intervenute;

b) - obblighi fiscali -

- ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito di impresa;
- copia attestazione attribuzione partita IVA, solamente per le imprese di recente costituzione non ancora sottoposte all'obbligo della presentazione del Modello Unico;

c) - obblighi previdenziali -

- iscrizione all'INPS, sia del titolare che degli eventuali collaboratori;

d) - obblighi assistenziali -

- copia del modello unificato inviata al Centro per l'Impiego per l'assunzione dei dipendenti;
- verifica (da codice PIN) della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini INAIL.

ART. 3 : CARTA D'ESERCIZIO

La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi.

2. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante.
3. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

ART. 4 : CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.15/2000 e s.m. ed integrazioni il Comune acquisisce obbligatoriamente i pareri delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni rappresentative degli operatori, in relazione a:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

ART. 5 : RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 15/00 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 6 : ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento, s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II
MERCATI

ART. 7 : TIPOLOGIA

Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare, nell'ambito dell'area attrezzata dal Comune, **sita in via S.Fiori**, al fine di consentire l'esercizio dell'attività, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 8 : GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. **Il mercato si svolge nella giornata di lunedì** osservando l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 13.00. Qualora il posteggio non venga occupato entro le ore 8.30 dal titolare del posteggio verrà assegnato ad un altro operatore per la spunta.
2. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un' ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita.
3. Qualora la giornata di mercato cada in una festività infrasettimanale il mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua.
4. In questi ultimi casi il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.
5. Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato ordinario, in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.
6. Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.
7. Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori.
8. Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

ART. 9 : LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

1. L'area complessiva del mercato di mq 400 (così come definita dalla planimetria allegata alla delibera di Giunta Comunale n.262/2007 e visionabile presso l'ufficio commercio), è strutturata in nr°9 posteggi, con allaccio alla rete elettrica.
2. I posteggi (max. di mq.40 cadauno) sono così individuati:
 - n.2 posteggi per vendita frutta e verdura
 - n.2 posteggi per vendita alimentari (formaggi, salumi ecc, escluso frutta e verdura)
 - n.2 posteggi per vendita abbigliamento
 - n.1 posteggio per vendita prodotti sanitari (profumi, prodotti per la pulizia della casa e per la persona, ecc.)
 - n.1 posteggio per prodotti non rientranti nei posteggi sopra elencati
 - n.1 posteggio per produttori agricoli

ART. 10 : MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 11 : REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 12 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

1. Entro il 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, a partire dall'inizio dell'orario di vendita, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31.12 dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria d'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:
 - a) medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero;
 - b) maggior numero di presenze effettive;
 - c) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.1 bis comma 8 della L.R. 08/08;
 - d) anzianità di iscrizione nel registro imprese della CCIAA.
4. I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnati agli operatori che vantino il maggior numero di presenze effettive.
5. Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi, possono essere assegnati prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato, che, per sopravvenute indisponibilità temporanee dovute a motivi di pubblico interesse, non possano disporre del posteggio assegnato.
6. In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente individuati in sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.

ART. 13 : MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE

DEGLI OPERATORI

1. Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
2. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - le assenze dei titolari di posteggio;
 - le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

ART. 14 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. Qualora si proceda:
 - alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
 - al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, del settore alimentare e non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita.
2. Nel caso la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi inferiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Qualora la Commissione non venga istituita, saranno sentite le Associazioni di categoria.

ART. 15 : MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione e carta d'esercizio) in originale;
 - devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;

- devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
- devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro e pulito;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
- possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.
- In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.
- In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

ART. 16 : DECADENZA E REVOCA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.

1. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

1. La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

1. Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse.

1. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso.

1. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 17 : SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 18 : SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. 08/08 e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda.

2. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

3. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturla.

4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

5. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

6. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

7. In caso di sub-ingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio come contrassegnata all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 19 : NORME IGIENICO SANITARIE

1. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 20 : SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 08/08 e da leggi specifiche, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di €50,00.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del settore vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario.
3. La recidiva avviene qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

ART. 21 : MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.
2. La gestione e il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale

ART. 22 : POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, sono riservati ai margini del mercato, n° 1 posteggi, che possono essere dati in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni coltivate e per un massimo non superiore di 4 mesi.
2. Allo stesso titolare può essere assegnato il posteggio non più di due volte nell'anno solare, purché fra una concessione e l'altra siano trascorsi almeno 4 mesi. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale).
3. I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 23 : DEFINIZIONE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 08/08, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.
2. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove, questo, si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.
3. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 24 : LIMITAZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.
2. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
3. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico- sanitarie.
4. E' fatto altresì divieto, di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, nr° 25.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 25 : ORARI

1. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

TITOLO IV

FIERE

ART. 26 : DETERMINAZIONE DELLE AREE

1. L'eventuale organizzazione di una fiera sarà strutturata con un numero di posteggi definiti di volta in volta dalla Giunta Comunale allegando alla delibera una planimetria con individuati i posteggi e visionabile presso l'ufficio commercio del Comune.

ART. 27 : DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il posteggio nelle fiere è dato in concessione con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
2. La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.
3. Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

ART. 28 : CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze effettive;
 - b. maggior numero di presenze;
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
3. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 29 : ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI


1. L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'orario d'inizio delle vendite, è immediatamente effettuata dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

ART. 30 : NORMA GENERALE

2. In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

PLANIMETRIA SCALA 1/500

AREA MERCATO
DI VIA S. FIORI
A CASALROMANO (MN)



Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 52 del 27/11/2009.

=====

Pubblicato all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione il

_____ **per 15** giorni consecutivi fino al _____.

N. _____ Registro Pubblicazioni

=====

Pubblicato per ulteriori giorni 15 dal _____ al _____.

N. _____ Registro Pubblicazioni

=====

Entrato in vigore in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa G. Scibilia)